

# Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz1 Business – Furto e Rapina"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Furto e Rapina.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle Cose Assicurate derivanti da Furto e Rapina.

Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano merci proprie dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo;
- ✗ contenuto posto in locali adibiti ad attività diversa da quella indicata nella Scheda tecnica di modulo;
- ✗ fabbricato con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività";
- ✗ locali con mezzi di protezione e chiusura difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività".



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo.

Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5 %, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

Il premio è comprensivo delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del modulo, e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di modulo. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire il modulo?

Il modulo non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Puoi disdettare alla scadenza indicata nel modulo inviando una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

## Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz1 Business – Furto e rapina"

01/01/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it);
- Indirizzo di posta elettronica certificata: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it);
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

<b>Furto e rapina</b>	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina, tentati o consumati, compresi i guasti cagionati dai ladri e i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto e/o la Rapina o nel tentativo di commetterli; l'Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resesi necessari a seguito di Furto e Rapina.
-----------------------	--

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Garanzia aggiuntiva Onorari dei periti</b>	L'impresa rimborsa gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
<b>Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina</b>	In aumento a quanto previsto nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa indennizza i danni di Rapina di Valori e Preziosi.
<b>Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva dei</b>	L'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina di Valori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda tecnica di


valori in mezzi di custodia	modulo.
<b>Garanzia aggiuntiva Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici</b>	Sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici.
<b>Estensione Beni posti all'aperto</b>	<p>L'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto posto all'aperto e/o sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo.</p> <p><b>La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nell'Ubicazione contenente le Cose assicurate:</b></p> <p>a) violandone le difese esterne mediante:</p> <p>a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;</p> <p>a2) uso fraudolento di chiavi;</p> <p><b>Tali Cose assicurate devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione del rischio in un'area recintata di esclusiva pertinenza dell'attività, provvista di illuminazione notturna. Inoltre, il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure:</li> <li>• muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.</li> </ul> <p><b>L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.</b></p> <p><b>Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.</b></p> <p><b>Qualora l'attività indicata in Scheda tecnica di modulo abbia per oggetto i veicoli a motore sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);</li> <li>• dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto.</li> </ul> <p><b>Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.</b></p>
<b>Garanzia aggiuntiva Trasporto di valori e merci</b>	<p>L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Merci di pertinenza dell'attività indicata in Scheda tecnica di modulo, commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano tali beni all'esterno della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo verso il luogo di domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.</p> <p><b>Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di tali beni;</li> <li>• se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.</li> </ul> <p>Sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Rapina o Scippo.</p>
<b>Garanzia aggiuntiva Spese straordinarie per la ripresa dell'attività</b>	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella Scheda tecnica di modulo che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività ivi indicata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie <b>documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.</b></p> <p>La garanzia si intende prestata <b>per il tempo strettamente indispensabile alla riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.</b></p>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

<b>CONDIZIONI DI OPERATIVITA'</b>	
<b>Caratteristiche costruttive del fabbricato</b>	<p><b>L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:</b></p> <p>a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del fabbricato;</p> <p>b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.</p> <p><b>Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali in vetro e/o plastica rigida. Si prende inoltre atto che la linea di gronda può essere anche inferiore ai 4 metri di altezza . In tal caso il tetto dovrà essere costruito in muratura o metallo e senza Luci di sorta.</b></p>
<b>Mezzi di protezione e chiusura dei locali</b>	<p>L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.</p> <p>Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p> <p>Per i rischi esercitati in chiosco, le pareti dovranno essere chiuse da robuste strutture di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza). Inoltre, il tetto dovrà essere privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.</p>

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>ESCLUSIONI</b>	
<b>Esclusioni Furto e rapina</b>	<p><b>La copertura assicurativa non vale per i danni:</b></p> <p>a) <b>verificatisi in conseguenza di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;</li> <li>• tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi socio-politici in genere, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;</li> <li>• Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>• incendi, esplosioni, scoppi;</li> <li>• eventi atmosferici in genere;</li> <li>• eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;</li> </ul>

	<p><b>qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;</li> </ul> <p><b>b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</b></p> <p><b>c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;</li> <li>• da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione del caso in cui il Furto sia commesso da dipendenti, fuori dall'orario di lavoro, non incaricati della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura;</li> <li>• da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</li> <li>• da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono;</li> </ul> <p><b>d) da incendio, esplosione o scoppio causati al Contenuto dall'autore del Sinistro;</b></p> <p><b>e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto di valori e merci qualora richiamata;</b></p> <p><b>f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;</b></p> <p><b>g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</b></p> <p><b>h) di Furto di Valori contenuti nelle colonnine dei distributori di carburante e stazioni di servizio;</b></p> <p><b>i) di Furto di carburante relativamente a distributori e stazioni di servizio.</b></p>
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Furto e rapina</p>	
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Onorari dei periti</b></p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.</p>
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina</b></p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.</p>
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia</b></p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.</p>
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici</b></p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.</p>
<p><b>Esclusioni Estensione Beni posti all'aperto)</b></p>	<p>Qualora l'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo abbia per oggetto i veicoli a motore, sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;</li> <li>• il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.</li> </ul>
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Trasporto di valori e merci</b></p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.</p>
<p><b>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese straordinarie per la ripresa dell'attività</b></p>	<p><b>L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</li> <li>• difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;</li> <li>• cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.</li> </ul>
<b>SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</b>	
<p>Se richiamate le specifiche condizioni operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezzi di protezione speciali;</li> <li>• Allarme collegato a polizia privata/pubblica;</li> <li>• Servizio di vigilanza;</li> <li>• Locali all'interno di un centro commerciale;</li> </ul> <p>qualora in caso di Sinistro sia accertata una difformità rispetto alle condizioni sopra citate può essere prevista la detrazione di uno scoperto eventualmente indicato in Scheda di Polizza.</p>	
<p>Per qualsiasi Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Furto e rapina può essere prevista la detrazione di una franchigia eventualmente indicata nella Scheda tecnica di modulo tranne che per gli eventi indicati nella tabella che segue:</p>	
<b>Spese sanitarie in occasione di Furto o Rapina</b>	Limite di indennizzo
<b>Atti vandalici alle Cose assicurate per Furto/Rapina tentati o consumati</b>	Franchigia
<b>Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata (tolleranza)</b>	Limite di indennizzo
<b>Cose assicurate (tranne Valori e Preziosi) poste in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di modulo</b>	Limite di indennizzo
<b>Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti ad esclusione di Valori e Preziosi</b>	Limite di indennizzo
<b>Cose pregiate che fanno parte delle Merci proprie dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo</b>	Limite di indennizzo
<b>Cose pregiate di arredamento che non fanno parte delle Merci proprie dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo</b>	Limiti di indennizzo
<b>Cose particolari distrutte o danneggiate compreso il rifacimento di documenti d'identità. Se costituiscono Merci, tale limite non è operante</b>	Limiti di indennizzo
<b>Onorari dei progettisti e consulenti</b>	Limiti di indennizzo
<b>Furto di Valori e preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa</b>	Limiti di indennizzo
<b>Rapina di Valori e preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa</b>	Limiti di indennizzo
<b>Furto di slot machines e/o</b>	Limiti di indennizzo


del denaro in esse contenuto	
Onorari dei periti	Limiti di indennizzo
Protezione aggiuntiva dei Valori in caso di Rapina	Limiti di indennizzo
Protezione aggiuntiva dei Valori in Mezzi di custodia	Franchigia (in assenza di uso fraudolento di chiavi) Scoperto (in caso di uso fraudolento di chiavi)
Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici	Franchigia
Beni posti all'aperto	Franchigia
Trasporto di Valori e Merci	Limiti di indennizzo Franchigia
Trasporto di Valori e Merci - relativamente a Spese sanitarie in occasione di Rapina o Scippo	Limiti di indennizzo
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'azienda	Scoperto
Furto o Rapina avvenuti in fase di trasloco	Scoperto
Massimo scoperto applicabile in concomitanza di più scoperti	Scoperto


#### Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- **Franchigia 300 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
  - limite di indennizzo = 900 euro
  - Importo indennizzato = 1.000-300= 700 euro
  
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.500 euro
  - limite di indennizzo = 1.000 euro
  - Importo indennizzato = 1.500-300= 1.200 euro. L'indennizzo sarà pari a 1.000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo
  
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2.000 euro
  - Somma assicurata = 3.000 euro
  - Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro
  
- **Scoperto 10%, minimo 300 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
  - limite di indennizzo = 2.800 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
  - Importo indennizzato = 4.000-400= 3.600 euro. L'indennizzo sarà pari a 2.800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo
  
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
  - Importo indennizzato = 4000-400= 3.600 euro
  
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 2.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro. Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo





- Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
Cosa fare in caso di sinistro	<b>Denuncia di sinistro</b> <b>Il Contraente o l'Assicurato deve:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge;</li> <li>darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa;</li> <li>effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.</li> </ol> <b>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</b> <b>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, <b>senza avere per questo diritto a compensi o indennità;</b></li> <li>predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;</li> <li>mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;</li> <li>denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);</li> <li>denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;</li> <li>adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità del danno.</li> </ul>
	<b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in <b>2 anni</b> .
	<b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b> Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività lavorativa svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.
<b>Rimborso</b>	<b>Recesso in caso di sinistro</b> Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non

	goduto.
--	---------

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Come posso disdire il modulo?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese che operano nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commercio al dettaglio</li> <li>• commercio all'ingrosso</li> <li>• commercio di veicoli</li> <li>• ristorazione</li> <li>• aziende manifatturiere</li> <li>• servizi</li> <li>• edilizia</li> </ul> <p>che impiegano un numero di addetti non superiore a 5 e che generano un fatturato annuo fino a 4 milioni di euro.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%	

<b>COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a <b>Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@allianz.it">reclami@allianz.it</a> o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia <a href="http://www.allianz.it/reclami">www.allianz.it/reclami</a>.</b></p> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi <b>all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a></b>, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p>

	<p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p><b>Mediazione (obbligatoria)</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<p><b>Lite transfrontaliera</b></p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>
-------------------------------------	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



Assicurazione furto e rapina

**Allianz**  **Business**  
Furto e rapina

## Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 956 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.  
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi  
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

Servizio Clienti



### **AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.**

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



## Glossario

**Addetti:** i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

**Attività dichiarata:** l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Cose assicurate:** le Cose individuate all'interno dell'articolo 11 - "Cosa assicuriamo".

**Costo commerciale:** valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

**Costo Industriale:** prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Furto:** l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:** il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

**Impresa:** Allianz S.p.A.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Lastre:** lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

**Limite di Indennizzo:** l'importo, entro la Somma Assicurata che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

**Luci:** aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

**Merci speciali:** celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci)..

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

**Mezzi di custodia:** contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
  - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

**Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Scheda tecnica di modulo:** documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

**Scippo:** il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Serramenti:** strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Somma Assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

## Glossario

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Ubicazione:** insediamento specificato nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

**Valore a nuovo:** la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

**Vetro stratificato di sicurezza:** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.



## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

### Indice

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA</b>	<b>5</b>
<b>GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI</b>	<b>9</b>
<b>OPERATIVITA'</b>	<b>10</b>
<b>IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>12</b>

## Condizioni di assicurazione

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

**La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)

Art. 1bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

**La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.

**In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.**

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 7 - Altre assicurazioni

**Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.**

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.**

## Condizioni di assicurazione

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)

Art. 8bis - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

## OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 11 - Chi assicuriamo

è assicurato a Primo rischio assoluto, anche se di proprietà di terzi, il Contenuto dell'azienda posto nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:

- Macchinario;
- Merci;
- Cose particolari;
- Valori e Preziosi;
- Cose pregiate.

Per Macchinario si intende:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**;
- impianti e attrezzature di imballaggio;
- attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
- distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all'interno dei locali. A tale riguardo, sono compresi anche quelli posti all'interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all'esterno;
- tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata;
- sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra copertura assicurativa;
- indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei dipendenti e dei clienti **esclusi Valori e Preziosi**;
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

## Condizioni di assicurazione

Per Merci si intende:

- Merci proprie dell'Attività dichiarata;
- materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- scorte e materiali di consumo;
- imballaggi e supporti;
- stampati e materiale pubblicitario;
- lubrificanti, carburanti e combustibili;
- scarti e residui di lavorazione.

sono comprese, **fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo**, le Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Per Cose particolari si intende:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**.

Per Valori si intende:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Per Preziosi si intende:

- gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi sono assicurati **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo**.

Per Cose pregiate si intende:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**.

**L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.**

**Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

### Art. 12 - Disposizioni particolari

Nell'ambito delle Cose assicurate, sono compresi infiammabili, Merci speciali, esplodenti.

Inoltre, fermo quanto stabilito all'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed alla Sezione - Operatività, sono garantite **con il limite di indennizzo riportato nella Scheda tecnica di modulo** le Cose assicurate (tranne Valori e Preziosi) poste all'interno di locali in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di modulo, **purché non all'aperto**.

**Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.** I mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose assicurate si trovano, **dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati nella Scheda tecnica di modulo.**

**Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Modulo.**

### Art. 13 - Cosa non assicuriamo

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano Merci proprie dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo;
- cose all'aperto;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con altra copertura assicurativa.

## Condizioni di assicurazione

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 14 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa"**, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate in conseguenza di Furto e Rapina del Contenuto **con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda tecnica di modulo.**

#### *Furto*

La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante:

**a1)** rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

**a2)** uso fraudolento di chiavi;

**a3)** apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica;

**a4)** uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip.

**Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:**

■ relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia;

■ relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;

■ relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

#### *Valori e Preziosi presenti nella Ubicazione*

E' compreso il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo. Relativamente al solo Furto, la garanzia è operante **purché gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.**

**Se le Cose assicurate sono contenute in Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi mediante:**

■ **rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**

■ **uso fraudolento di chiavi. In tal caso, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.**

**Inoltre, il Furto di slot machines e/o del denaro in esse contenuto è compreso fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

#### *Furto compiuto dall'esterno dei locali della Ubicazione*

E' compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti:

a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, **ove ammesse**, con rottura del vetro retrostante;

b) durante i periodi di chiusura diurna e serale **con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;**

c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, **in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi. Per le Cose pregiate, la garanzia è operante solo se considerate Merci proprie dell'Attività dichiarate.**

#### *Furto dei dipendenti*

E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato **a condizione che:**

■ l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai precedenti punti a3) e a4), né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla copertura assicurativa;

■ non sia incaricato della sorveglianza dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;

■ il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

## Condizioni di assicurazione

### *Rapina o estorsione*

La garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno della Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate.**

### *Danneggiamento del Contenuto*

Sono compresi sino alla concorrenza della somma assicurata i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.

L'Impresa rimborsa altresì i seguenti oneri e spese, **purché documentati e necessariamente sostenuti in relazione al Sinistro, ed anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda tecnica di modulo:**

- le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Furto o Rapina;
- costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari (**escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo**), sottratti all'Assicurato o ai suoi dipendenti o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate a seguito di Sinistro;

Inoltre, anche se non in relazione al Sinistro e **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità:**

- le spese di sostituzione delle serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

### *Guasti cagionati dai ladri*

L'Impresa rimborsa le spese sostenute a seguito di guasti cagionati dai ladri, **purché documentate e necessariamente sostenute in relazione al Sinistro, ed anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda tecnica di modulo:**

- ai locali della Ubicazione, ai relativi Infissi, Serramenti e relative Lastre, recinzioni e relativi cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi (transitabili pedonalmente), sia esterni sia interni, e delle aperture della Ubicazione stessa;
- a serrature relative ai soli accessi esterni, rotte o forzate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato in occasione del Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di prevenzione e/o di allarme.

### Art. 15 - Le esclusioni della copertura assicurativa

**la copertura assicurativa non vale per i danni:**

#### a) verificatisi in conseguenza di:

- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi socio-politici in genere, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- incendi, esplosioni, scoppi;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

**qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.**

- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;

#### b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

#### c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
- da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo 14 - "Gli eventi assicurati";
- da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono;

## Condizioni di assicurazione

- d) da incendio, esplosione o scoppio causati al Contenuto dall'autore del Sinistro;
- e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto di Valori e Merci qualora richiamata;
- f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- h) di Furto di Valori contenuti nelle colonnine dei distributori di carburante e stazioni di servizio;
- i) di Furto di carburante relativamente a distributori e stazioni di servizio.

### GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

*Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.*

#### Art. 16 - Onorari dei periti

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati", sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 36 - "Procedura per la valutazione del danno" nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

#### Art. 17 - Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina

In aumento a quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati", l'Impresa indennizza i danni di Rapina di Valori e Preziosi fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

#### Art. 18 - Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia

L'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina avvenuti nei modi previsti dalla presente copertura assicurativa di Valori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo.

**Limitatamente al Furto, rientrano nella presente garanzia esclusivamente i danni avvenuti con le modalità indicate alle lettere a1) e a2) di cui all'articolo 14 - "Gli eventi assicurati".**

#### Art. 19 - Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici

A parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici.

#### Art. 20 - Beni posti all'aperto

L'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (**tranne Valori, Preziosi e Cose pregiate**) posto all'aperto e/o sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo.

**La garanzia è operante a condizione che il Furto sia stato commesso con le modalità indicate alle lettere a1) e a2) di cui all'articolo 14 - "Gli eventi assicurati". Tali Cose assicurate devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione del rischio in un'area recintata di esclusiva pertinenza dell'attività, provvista di illuminazione notturna. Inoltre, il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:**

a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;  
oppure:

b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

**L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.**

**Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.**

**Qualora l'Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore, valgono le seguenti disposizioni:**

- sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
  - durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);
  - dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto.

**Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.**

**E' escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.**

## Condizioni di assicurazione

### Art. 21 - Trasporto di valori e merci

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Merci di pertinenza dell'Attività dichiarata, commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano tali beni all'esterno della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo verso il luogo di domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.

**Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:**

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di tali beni;
- se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.

Nella Somma assicurata sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Rapina o Scippo, **fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

### Art. 22 - Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente Scheda tecnica di modulo che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie **documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.**

**La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente indispensabile alla riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.**

**L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

## OPERATIVITA'

### Art. 23 - La validità territoriale

**L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.**

### Art. 24 - Destinazione dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.**

### Art. 25 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie

*Caratteristiche costruttive.*

**L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:**

- a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del fabbricato;
- b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

*Caratteristiche costruttive per attività esercitata in chiosco.*

**Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali in vetro e/o plastica rigida.**

**Si prende inoltre atto che la linea di gronda può essere anche inferiore ai 4 metri di altezza. In tal caso il tetto dovrà essere costruito in muratura o metallo e senza Luci di sorta.**



## Condizioni di assicurazione

*Mezzi di protezione e chiusura dei locali.*

L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Per i rischi esercitati in chiosco, le pareti dovranno essere chiuse da robuste strutture di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza). Inoltre, il tetto dovrà essere privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.

Per tutte le tipologie di rischi, tranne i casi previsti dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati", lettere a), b), c), in caso di **Furto**, valgono le disposizioni che seguono:

- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), purché non utilizzate dai ladri per l'introduzione;
- quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo. Tale Scoperto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.

Sono esclusi danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 26 - Mezzi di protezione speciali (*valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo*)

A parziale deroga dell'articolo 25 - "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie", si prende atto tra le parti quanto segue.

L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri da qualsiasi superficie o ripiano, praticabili per via ordinaria, sia protetta totalmente da:

- robusti serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetri senza luci di sorta - eccettuati eventuali spioncini - chiusi con serrature di sicurezza azionanti idonei catenacci ovvero con lucchetti di sicurezza o con robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure,

- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non superiore a 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nel predetto rettangolo o di superficie non superiore a 400 centimetri quadri.

Art. 27 - Allarme collegato a polizia privata/pubblica (*valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo*)

Si prende atto tra le parti che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto dotato di rilevatori perimetrali o volumetrici automatici e tale da segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione.

Le caratteristiche di base minime dell'impianto devono essere:

- centralina autoprotetta;
- sirena autoalimentata e autoprotetta;
- collegamento telefonico o ponte radio con le Forze dell'Ordine o Istituto di Polizia Privata;
- un'alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un'autonomia di almeno 12 ore consecutive;
- registratore di controllo dell'avvenuto inserimento e disinserimento dell'impianto.

Il Contraente/Assicurato si impegna:

- ad inserire l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti le Cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso per tutta la durata del contratto.

Art. 28 - Servizio di vigilanza (*valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo*)

Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate sono sorvegliati mediante presenza di servizio di sicurezza e vigilanza durante la chiusura (compresi i sabati e festivi) per la verifica delle regolari chiusure degli accessi e dell'eventuale presenza di personale non autorizzato con rilascio di biglietti di controllo o punzonatura di appositi orologi di controllo.

## Condizioni di assicurazione

**Art. 29 - Locali all'interno di un centro commerciale** *(valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo)*

Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate si trovano all'interno di un Centro Commerciale. A tal fine, per Centro Commerciale si deve intendere una struttura di vendita con destinazione specifica, nella quale più esercizi commerciali (grande, media e piccola distribuzione) usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

**Art. 30 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco**

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti.**

**Art. 31 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'ubicazione**

Nel caso in cui per l'asportazione delle Cose assicurate i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nell'ambito della Ubicazione, la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo.

**Art. 32 - Concomitanza di scoperti**

**Qualora nella Scheda tecnica di modulo siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

**L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta scheda, rappresenterà il minimo di tale Scoperto.**

**Tale disposto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.**

**Art. 33 - Indicizzazione**

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

## IN CASO DI SINISTRO

**Art. 34 - Obblighi**

**In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa;
- c) effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:**

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, **senza avere per questo diritto a compensi o indennità;**
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;

## Condizioni di assicurazione

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);
- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

### Art. 35 - Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

### Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

**Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzionale presente all'articolo 16 - "Onorari dei periti", l'Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

### Art. 37 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 34 - "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 38 - "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### Art. 38 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro, con i criteri di seguito riportati.

Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso.

**Per le Collezioni, inoltre, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.**

## Condizioni di assicurazione

Macchinario ed apparecchiature elettroniche:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

**Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso.**

**Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Merci:**

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiazzarle, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **il presente contratto sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile.**

**L'Indennizzo per il rimpiazzo di un autoveicolo non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.**

**Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:**

si stima il Valore a stato d'uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiazzarle, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

**L'Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Sinistro non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.**

**Cose particolari:**

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rimpiazzo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate purché effettuate entro il limite di 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di rimpiazzo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

**L'Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Sinistro non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.**

**Valori:**

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.

**Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

**Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

**Spese sanitarie in conseguenza di Furto o Rapina:**

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

**Art. 39 - Limite massimo di indennizzo**

**Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.**

## Condizioni di assicurazione

### Art. 40 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini della presente copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data in cui l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna delle fattispecie definite nell'ambito del Contenuto singolarmente considerata, come se, per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo**.

**Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.**

### Art. 41 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.**

**Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.**

**L'Indennizzo liquidato a termini della copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

### Art. 42- Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto e/o rapina

**In caso di Sinistro indennizzabile:**

- le somme assicurate con le singole partite della presente copertura assicurativa;
- i relativi limiti di Indennizzo;

**si intendono ridotti, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.**

**Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari. Il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dal contratto, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito delle rate di premio residue - corrispondenti alla somma assicurata rimasta in essere - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD.**

**L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 8 - "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.**

**Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.**

### Art. 43 - Recupero delle cose assicurate e sottratte

**Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

**Si conviene che:**

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

**Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.**

### Art. 44 - Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

**Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa" nel caso in cui, al momento del sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo scoperto riportato nella sottostante Tabella.**

## Condizioni di assicurazione

Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.

Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità	Scoperto applicato
+ 1	Nessuno scoperto
> + 1	35%